

## Il Consiglio di Stato

Signori  
Matteo Pronzini  
Giuseppe Sergi  
Per MPS-Indipendenti  
Deputati al Gran Consiglio

### **Interrogazione n. 74.23 dell'8 maggio 2023 Elenco nazionale dei docenti condannati per reati a sfondo sessuale. Necessario un cambiamento da parte del Ticino**

Signori deputati,

l'interrogazione in oggetto solleva alcune questioni circa l'applicazione dell'art. 12bis dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 pubblicato nella raccolta delle leggi del Cantone Ticino (RL 405.500). Sulla base di tale Accordo, il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) tiene la lista dei docenti ai quali è stato revocato il diritto di insegnamento o l'autorizzazione all'esercizio della professione. La lista costituisce uno strumento di verifica e di controllo che consente alle Autorità cantonali e comunali interessate di evitare l'assunzione di docenti ai quali è stato tolto l'esercizio della professione. L'interesse pubblico è dato dal dovere della scuola di proteggere gli allievi minorenni e i giovani loro affidati. La norma recita quanto segue:

#### **Lista degli insegnanti ai quali è stato revocato il diritto all'insegnamento**

**Art. 12bis<sup>1</sup>**La CDPE tiene una lista degli insegnanti ai quali è stata revocata, per decisione cantonale, l'autorizzazione ad insegnare. I Cantoni hanno l'obbligo di comunicare al Segretariato generale della CDPE i dati personali, secondo il capoverso 2, quando la relativa decisione è entrata in vigore.

<sup>2</sup>La lista contiene il nome dell'insegnante, la data dell'ottenimento del diploma o dell'autorizzazione all'esercizio della professione, la data della revoca dell'autorizzazione all'insegnamento, il nome dell'autorità competente, la durata della revoca dell'autorizzazione all'insegnamento, nonché eventualmente la data del ritiro del diploma. Le autorità cantonali e comunali possono, con richiesta scritta, ottenere queste informazioni a condizione che provano il loro interesse legittimo e che la domanda riguarda una persona precisa.

<sup>3</sup>Ogni insegnante che figura sulla lista intercantonale è informato della sua registrazione o della soppressione di quest'ultima. In ogni momento ha il diritto di consultare le informazioni che lo concernono.

<sup>4</sup>La registrazione è cancellata quando l'autorizzazione all'insegnamento è ripristinata, di ritiro è terminato o quando la persona coinvolta ha compiuto 70 anni.

<sup>5</sup>Ogni insegnante registrato nella lista può, entro 30 giorni dalla notifica, inoltrare cont ricorso scritto e debitamente motivato, presso la commissione di ricorso, come previ: capoverso 2 del presente accordo.

<sup>6</sup>Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto inerenti alla protezione dei Berna.

In buona sostanza, l'art. 12bis stabilisce che i Cantoni che hanno aderito all'Accordo intercantonale hanno il dovere di segnalare al Segretariato generale della CDPE i docenti ai quali - per decisione cantonale - è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio della professione, affinché il loro nome compaia nell'elenco delle persone alle quali è stato revocato il diritto all'insegnamento. A questo proposito le Direttive del Segretariato generale CDPE del 17 ottobre 2018 precisano che la decisione cantonale può sancire sia la revoca del diritto all'insegnamento/autorizzazione all'esercizio della professione nel Cantone, sia la revoca del diploma d'insegnamento estendendo pertanto il divieto di esercitare la professione a tutta la Svizzera. La norma non indica i motivi della revoca. Su questo punto le menzionate Direttive precisano che il diritto all'insegnamento può essere revocato per reati penali, ma anche, ad esempio, per motivi riconducibili a dipendenze o ad altre malattie.

Attualmente la lista comprende il nome di 92 docenti e i Cantoni dai quali provengono le segnalazioni sono 12 (stato 19.06.2023). Il Canton Ticino non ha mai segnalato alcun docente.

Rispondendo alle singole domande:

**1. L'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali è un atto vincolante anche per il Canton Ticino?**

Sì, ai sensi dell'art. 48 cpv. 5 della Costituzione federale gli accordi o i trattati intercantionali sono vincolanti per i Cantoni che vi aderiscono. I Cantoni devono rispettare le disposizioni giuridiche adottate di comune accordo con altri cantoni mediante convenzione, regole che in funzione del loro grado di precisione possono essere direttamente applicate dalle autorità e fatte valere in giudizio.

**2. Se sì, per quale ragione il DECS non ha mai dato seguito al suo obbligo di indicare i nominativi dei docenti condannati per reati a sfondo sessuale?**

**3. Dopo la pubblicazione dell'articolo del 2018 il Consiglio di Stato si è chinato sulla problematica e ha chiesto all'allora direttore DECS, Manuele Bertoli, per quali ragioni l'Accordo intercantonale su questo punto non veniva rispettato?**

Nel caso specifico e con riferimento all'articolo 12 bis dell'Accordo intercantonale concernente la revoca del diritto di insegnare, il Cantone Ticino, a differenza di altri settori d'attività (ad es. di quello sanitario), non sottopone la professione di docente ad autorizzazione. È chiaro che, in assenza di un sistema di autorizzazioni previsto dalla legge, non vi possono essere revoche del diritto all'esercizio della professione. Da precisare inoltre che ai fini dell'assunzione, il Cantone chiede alle candidate e ai candidati, fra le altre cose, titoli di studio e l'abilitazione all'insegnamento. L'abilitazione all'insegnamento certifica la capacità delle docenti e dei docenti di esercitare la funzione nelle scuole pubbliche cantonali. Attualmente, per quanto concerne il settore dell'insegnamento primario, medio e medio-superiore, l'abilitazione è conferita dalla SUPSI su mandato del Cantone (art. 47 Legge della scuola), mentre invece nel settore dell'insegnamento professionale l'abilitazione, ottenibile anche en-emploi, è conferita dalla SUFFP. Il Cantone non ha la facoltà di revocare o sospendere diplomi di insegnamento assegnati da terzi.

#### 4. Dal 2004 ad oggi quanti sono stati i docenti condannati in Ticino per reati a sfondo sessuale?

Lo scrivente Consiglio può indicare unicamente quanto a sua conoscenza, ossia docenti cantonali condannati ancora in servizio al momento della sentenza cresciuta in giudicato di un tribunale. In effetti - giunta la segnalazione da parte della Magistratura circa l'apertura di un procedimento penale nei confronti di un docente - ne segue, di regola, l'apertura di un'inchiesta disciplinare ai sensi dell'art. 36 Lord, la disdetta del rapporto d'impiego ai sensi dell'art. 60 Lord, oppure le dimissioni da parte del docente. L'autorità di nomina può chiedere alla Magistratura l'accesso agli atti prima della sentenza cresciuta in giudicato; se dagli atti emergono fatti gravi può procedere al licenziamento. Ora, qualora il licenziamento o le dimissioni avvenissero prima della sentenza definitiva, non essendo più la persona interessata dipendente dello Stato, quest'ultimo non è messo a conoscenza della sentenza (richiamato l'art. 40 Lord).

Detto questo, dal 2004 ad oggi, i docenti cantonali condannati per reati attinenti alla sfera sessuale o altri gravi reati sono stati 5 (su un totale di 4'773 docenti oggi attivi).

#### 5. Non ritiene di dover procedere, in tempi brevi, a "regolarizzare" la posizione del Cantone su questo punto?

Conoscere la lista dei docenti ai quali è stato revocato il diritto di insegnamento o l'autorizzazione all'esercizio della professione ha innanzi tutto lo scopo di evitare l'assunzione di una persona alla quale un tribunale ha vietato l'esercizio della professione di docente (di regola contatti con minorenni) per ragioni gravi.

Queste informazioni sono oggi ottenibili grazie a più documenti ufficiali che sono richiesti a tutti i candidati docenti cantonali al momento dell'assunzione, ossia:

1. **l'estratto specifico per privati del casellario giudiziale**, un documento ufficiale, che tutti i candidati docenti devono produrre. L'estratto specifico per privati fornisce informazioni su: sentenze che vietano di esercitare una professione o un'attività, di avere contatti o di accedere ad aree determinate allo scopo di proteggere minori o altre persone particolarmente vulnerabili.
2. **l'estratto del casellario giudiziale** che fornisce informazioni su tutte le sentenze per crimini e delitti commessi da persone maggiorenni, fino alla scadenza di determinati termini.
3. **l'autocertificazione per le cause pendenti.**

Infine va detto che la **Lord al suo articolo 40** prevede l'obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria *"il procuratore pubblico notifica all'autorità di nomina, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione."*

La lista dei docenti ai quali è stato revocato il diritto d'insegnamento o l'autorizzazione all'esercizio della professione della CDPE non è né completa, non tutti i cantoni vi fanno riferimento, né considera le cause pendenti non ancora cresciute in giudicato.

La procedura d'assunzione oggi in vigore considera tutti gli aspetti penali che potrebbero risultare dalla lista della CDPE, aggiungendo le cause pendenti. Per le questioni mediche

vi è l'autocertificazione dello stato di salute che, in caso di indicazioni positive, viene valutato dal Medico del personale dello Stato del Cantone Ticino.

L'inserimento dei docenti cantonali nella lista dei docenti ai quali è stato revocato il diritto di insegnamento o l'autorizzazione all'esercizio della professione della CDPE, presuppone, innanzi tutto, che il Cantone Ticino sottoponga la professione di docente ad autorizzazione, compito nuovo ed oneroso. Concretamente ciò significherebbe e comporterebbe l'obbligo per il Parlamento cantonale di dotarsi di una base legale che definisca principi e procedura di autorizzazione. Per l'autorità esecutiva invece la procedura comporterebbe l'obbligo di elaborare un regolamento di applicazione e di dotarsi delle necessarie risorse umane per l'espletamento del compito, trattandosi di esaminare migliaia di richieste di autorizzazione (tante quante sono i docenti cantonali e comunali) sulla base dei requisiti fissati dalla legge. La procedura di autorizzazione si articolerebbe principalmente in tre fasi: a) domanda del docente, b) esame della documentazione prodotta e c) decisione dell'autorità competente (datore di lavoro). In pratica si tratterebbe di rilasciare un patentino che autorizza l'attività di docente a tutti i docenti attivi (nominati, incaricati, su mandato, cantonali, comunali, privati), solo per i docenti cantonali contiamo oggi 4'773 persone, a fronte dell'attività odierna che richiede una verifica di dettaglio annuale per i 300/400 neo assunti. Le autorizzazioni andrebbero poi rinnovate una volta giunte a scadenza o ritirate in caso di gravi motivi, sarebbe necessario creare una commissione di verifica con la relativa procedura di reclamo/ricorso. Oltretutto la procedura dovrebbe prevedere anche la trasmissione di dati da parte della Magistratura qualora ci fossero docenti autorizzati, non dipendenti dello Stato o di un comune, condannati per reati gravi.

Non è quindi possibile regolarizzare in tempi brevi questa posizione. Già con il sistema in vigore oggi in Ticino si considerano gli aspetti previsti dalla CDPE con la "la lista dei docenti ai quali è stato revocato il diritto di insegnamento o l'autorizzazione all'esercizio della professione."

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 8 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri